

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2593)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, risponde all'urgente necessità di adottare, nel presente momento economico e nella attuale situazione politica, misure indilazionabili atte ad assicurare la continuità del flusso del credito agevolato per la ristrutturazione industriale, a garantire un adeguato intervento nei punti di crisi, a sostenere le attività artigiane, a dare un adeguato apporto alle esportazioni e a consentire alla GEPI di svolgere le proprie attività istituzionali. Tale necessità è stata

avvertita e fatta presente anche dalla Commissione bilancio del Senato in sede di esame per la conversione del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 128, contenente norme per consentire l'aumento del capitale della GEPI. La Commissione stessa, infatti, ha rilevato che, accanto a quella misura che consentiva alla GEPI lo svolgimento delle attività istituzionali, presentavano non minore carattere di urgenza altri provvedimenti diretti, nel loro insieme, a sostenere e incrementare le attività industriali ed artigiane.

Le misure al riguardo adottate con l'articolo 1 del decreto-legge sono le seguenti:

1) stanziamento di nuove somme per la legge 8 agosto 1972, n. 464 (articolo 9), in modo da consentire la concessione di contributi in conto interessi per complessivi 500 miliardi di finanziamenti;

2) somministrazione all'IMI di ulteriori fondi sino a 30 miliardi di lire per la concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470;

3) aumento di 380 miliardi, da erogare in 10 anni a favore dell'Artigiancassa, destinati al Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane. Si tratta di una misura necessaria per fiancheggiare la opera che le Regioni stanno svolgendo per l'incremento delle attività artigiane che presentano una notevole importanza nel quadro dell'attività produttiva nazionale;

4) conferimento di fondi per consentire l'aumento del capitale sociale della GEPI in modo da assicurare i fondi necessari per far fronte ai più immediati fabbisogni finanziari derivanti dagli impegni già assunti o in corso di assunzione, anche con riferimento alla individuazione di possibili soluzioni per le crisi delle aziende il cui personale è stato posto a carico della IPO. In base ai piani di ristrutturazione attualmente in via di definizione da parte della GEPI si prevede un fabbisogno di capitale proprio, relativo al solo 1976, di circa 45 miliardi solo per la società Innocenti, la Faema e il gruppo Smalterie venete. Conformemente al disposto dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, sono allo studio per le aziende indicate dal CIPE ipotesi di solu-

zione che potrebbero comportare un impegno gestionale e quindi finanziario da parte della GEPI. Infine, occorre mettere la GEPI in condizione di far fronte agli oneri derivanti per il 1976 e per il 1977 dalla realizzazione dei programmi di ristrutturazione già definiti e in corso di realizzazione per aziende che la predetta società pubblica ha acquisito nel corso degli anni precedenti;

5) incremento per una somma di lire 670 miliardi complessivi per gli anni dal 1977 al 1982 del Fondo costituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito. La necessità di adottare provvidenze per assicurare e incrementare le esportazioni non ha bisogno di una particolare illustrazione, essendo evidente che, nella attuale situazione economica, i maggiori sforzi debbono essere diretti a sviluppare le attività che sono idonee a procurare valute.

Gli articoli da 3 a 5 contengono una aggiornata disciplina per l'autorizzazione ai nuovi impianti industriali e per la comunicazione dei programmi industriali, che modifica — in parte — la normativa introdotta in proposito dall'articolo 14 della legge n. 853 del 1971, adeguandola alle esigenze di maggiore chiarezza e di snellimento procedurale, manifestatesi nella prima fase di applicazione di tale normativa.

L'articolo 2 dispone in materia di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, mentre l'articolo 5 dispone che il presente decreto-legge sostituisce quello del 22 aprile 1976, n. 128, che conteneva soltanto norme per consentire l'aumento del capitale della GEPI.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

Decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 3 maggio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

DECRETA:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità del flusso del credito agevolato per la ristrutturazione industriale, l'intervento nei punti di crisi, il sostegno dell'artigianato, lo svolgimento delle attività istituzionali della GEPI nonchè l'apporto alle esportazioni, sono disposte le seguenti misure.

1) Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedere in applicazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e dall'articolo 4 della legge 7 giugno 1975, n. 230:

9.000 milioni per l'anno finanziario 1976;

21.000 milioni per l'anno finanziario 1977;

30.000 milioni per l'anno finanziario 1978;

24.000 milioni per gli anni finanziari dal 1979 al 1988.

Si applica il secondo comma del predetto articolo 4 della legge 7 giugno 1975, n. 230.

2) Il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, e con le modalità e condizioni previste dalla legge predetta e successive modificazioni e dall'articolo 1, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 380 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 38 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 23 miliardi per l'anno 1986.

La lettera *i*) dell'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come risulta modificato dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è così sostituita:

« *i*) determina annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, *plafonds* di contributo per regioni, assicurando l'integrale accoglimento, nei limiti delle suddette disponibilità, delle domande di finanziamento regolarmente presentate alla Cassa e relative ad imprese insediate nel Mezzogiorno ovvero in zone in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore ».

4) L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, rispettivamente sino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumento del capitale per lire 84 miliardi, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

5) Il Fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 600 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

Al Fondo di cui al precedente comma è altresì assegnata la somma di lire 70 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La complessiva somma di lire 670 miliardi di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1977, lire 150 miliardi per l'anno 1978, lire 145 miliardi per l'anno 1979, lire 118 miliardi per l'anno 1980, lire 95 miliardi per l'anno 1981 e lire 92 miliardi per l'anno 1982.

Art. 2.

La previsione di entrata del capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 138 miliardi in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari o postali.

In correlazione a tali maggiori entrate, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, iscritto al capitolo 9001, è aumentato di lire 138 miliardi.

All'onere di lire 138 miliardi derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro del bilancio e della programmazione economica per essere sottoposto all'esame del CIPE. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'ampliamento progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il CIPE, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del CIPE sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal CIPE o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma.

Art. 4.

Le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore ai 5 miliardi di lire, sono tenute a trasmettere, per informazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i loro programmi annuali e pluriennali di investimento.

Le società a partecipazione statale e le società concessionarie di pubblici servizi sono tenute a effettuare l'informazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa, rispettivamente, con il Ministro delle partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle amministrazioni concedenti.

In caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente comma si applicano a carico degli amministratori delle società le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e successive modificazioni e integrazioni.

Le informazioni contenute nei programmi di cui al primo comma sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione economica e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli istituti e alle aziende di credito sottoposte alla vigilanza di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le modalità di applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4.

Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma sono abrogati l'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 322.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 128. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del predetto decreto-legge.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 aprile 1976.

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO
— ANDREOTTI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO